

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.10.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

SCHEMA

**Il pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis c.p.c. come novellato dal d.l. 59/2016**

Estratto da

SPINA

**La Nuova Esecuzione.**


**II Edizione**

**Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi, tabelle e formule).**

**LNPC Libri, Milano, 2016,**

**ISBN:9788822827937**

**(volume gratuito in formato e-book)**





# Iter procedimentale

Si propone, di seguito, l'esposizione schematica della nuova procedura espropriativa di cui all'art. 2929-bis c.c., così come novellata nel 2016.

## ATTO DEL DEBITORE


Ex art. 2929-bis c.c., comma 1:

- **pregiudizievole** per il creditore;
- di costituzione di **vincolo di indisponibilità o di alienazione**;
- che ha per oggetto **beni immobili o mobili registrati**;
- compiuto a **titolo gratuito**;
- **successivo al sorgere del credito**<sup>1</sup>.



## CREDITORE

- munito di **titolo esecutivo**;
- se **trascrive il pignoramento** entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto.



**PUÒ PROCEDERE A ESECUZIONE FORZATA**  
(anche senza previa sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto)<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Ovvero, anche, il creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

<sup>2</sup> Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili (comma 2).

## EVENTUALI OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE (ex artt. artt. 615 e ss. c.p.c.)<sup>3</sup>

Da parte del:

- **debitore;**
- **terzo assoggettato a espropriazione;**
- **ogni altro interessato** alla conservazione del vincolo.

Per contestare:

- la **sussistenza dei presupposti** richiesti dall'art. 2929-bis c.c., comma 1;
- che l'atto abbia arrecato **pregiudizio alle ragioni del creditore;**
- che il **debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.**

## La norma

### **Il nuovo art. 2929-bis c.c.**

[ad opera dell'art. 12, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 e dell'art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]

*1. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.*

~~*2. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.*~~

~~*3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle*~~

<sup>3</sup> L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento (comma 4).

*ragioni del creditore.*

*2. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.*

*3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.*

*4. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.*

## Approfondimenti

- [Formula: atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c.](#)
- [BOVE, Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015 \(dicembre 8, 2015\)](#)
- [SPINA, Il nuovo art. 2929-bis c.c. dopo il d.l. 83/2015: l'espropriazione diretta di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito \(settembre 29, 2015 – La versione aggiornata del contributo è reperibile in \[SPINA, La Nuova Esecuzione., Il ed., LNPC Libri, Milano, 2016, pagg. 18 e ss.\]\(#\)\)](#)
- [Tribunale di Ferrara, ordinanza del 18.11.2015](#), Art. 2929 bis c.c.: vale il principio tempus regit actum